



FAQ - Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)

(Legge di Bilancio 2026 - Legge n.199/2025)

FAQ n. 1

Qual è l'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies?

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023** derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti **amministrazioni dello Stato** (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

- delle **prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio”** per i quali si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della **Rottamazione-quater** o della **Riammissione alla Rottamazione-quater** per i quali, alla data del **30 settembre 2025**, si sono **persi i benefici** della misura agevolativa, in quanto **non tutte le rate** scadute alla medesima data **risultano regolarmente versate**.

FAQ n. 2

Quali sono i debiti esclusi dalla Rottamazione-quinquies?

La norma **esclude tutti** i debiti **diversi** dalle fattispecie elencate nella FAQ n. 1.

Per quanto riguarda i carichi già indicati nelle domande di adesione alla Rottamazione-quater o alla Riammissione alla Rottamazione-quater, la norma prevede l'esclusione di quelli che, seppur rientranti nelle sopra citate fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento per i quali, alla data del **30 settembre 2025**, risultano **regolarmente versate tutte le rate scadute**.

FAQ n. 3

Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?

Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il **30 giugno 2026**, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:

- **accoglimento** della domanda contenente:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
 - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - i moduli di pagamento precompilati;
 - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- **eventuale diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

FAQ n. 4

Dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall'Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Rottamazione-quinquies:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

FAQ n. 5

Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies?

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando **unicamente** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per **violazioni del Codice della strada** (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

FAQ n. 6

Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies?

L'importo dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies viene ripartito in base al numero delle rate che è stato richiesto in fase di presentazione della domanda di adesione, fermo restando che l'importo di ciascuna rata, come previsto dalla legge, non potrà essere inferiore a 100 euro.

La ripartizione dell'importo da pagare, quindi, verrà effettuata nel rispetto della disposizione normativa, indipendentemente dal numero di rate richiesto; per la stessa motivazione nel caso in cui le somme dovute a titolo di definizione siano complessivamente inferiori a 200 euro, verrà richiesto il pagamento in un'unica soluzione.

FAQ n. 7

Quando scadono le rate di pagamento?

Il 31 luglio 2026 è fissato il termine di pagamento dei piani per i quali è previsto il versamento in un'**unica soluzione**.

In caso di **soluzione rateale**, il pagamento deve essere effettuato per:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "Comunicazione delle somme dovute" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.

Sul sito è sempre disponibile il "[calendario](#)" aggiornato con tutte le prossime scadenze delle Definizioni agevolate (c.d. Rottamazioni).

FAQ n. 8

Come posso pagare le somme dovute per la Rottamazione-quinquies?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - sportelli bancari;
 - uffici postali;
 - home banking;
 - ricevitorie e tabaccai;
 - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - Postamat;
- **Sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

FAQ n. 9

Cosa succede in caso di mancato o insufficiente pagamento?

La Legge n. 199/2025 prevede l'inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la "**decadenza**" dai relativi benefici) in caso di **omesso** ovvero **insufficiente versamento**:

- della **prima e unica rata** scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di **due rate, anche non consecutive**, o dell'**ultima rata** del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di **inefficacia** della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602/1973.

FAQ n. 10

In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 9), cosa succede nel caso in cui ho scelto di pagare in unica soluzione ed effettuo il pagamento dopo il 31 luglio 2026?

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in **un'unica soluzione**, l'omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l'inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

FAQ n. 11

In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 9) cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall'ultima?

Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Facciamo un esempio:

nel caso di una **Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate**, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

FAQ n. 12

Ho aderito alla Rottamazione-quinquies per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della misura agevolativa siano **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

FAQ 13

Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti "non rottamabili", cosa succede?

In tal caso, la norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al **31 luglio 2026**, (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "**Paga online**" sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli **Sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione.